

## CONTENZIOSO

---

### **Nessun litisconsorzio necessario in caso di omessa notifica dell'atto presupposto**

di Angelo Ginex

In tema di processo tributario, **non** è configurabile alcun **litisconsorzio necessario** tra Ente impositore e Agente della riscossione nella ipotesi in cui il contribuente impugni una **cartella di pagamento** deducendo il **vizio** di notifica o l'invalidità dell'**atto presupposto** e chiami in causa solo uno di tali soggetti, con la conseguenza che il **giudice non** può disporre **d'ufficio l'integrazione del contraddittorio** ma è interesse della parte evocata in giudizio instare per la **chiamata in causa** nei termini di legge.

È questo l'importante principio affermato dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 14209 del 24.05.2019](#).

La vicenda muove dall'**impugnazione** di varie **intimazioni di pagamento** da parte di una società, la quale contestava sia **vizi propri**, sia il **merito** della pretesa impositiva.

L'impugnazione era, tuttavia, promossa soltanto **contro l'Agente della riscossione** e ciò induceva i giudici di prime cure a dichiarare **inammissibile il ricorso** per **violazione dell'articolo 102 c.p.c. e 14 D.Lgs. 546/1992**.

In particolare, detta pronuncia si fondava sull'assunto per il quale, nei casi in cui si muovono **eccezioni** relative anche al **merito** della pretesa, si configurerebbe un'ipotesi di **litisconsorzio necessario** tra Agente della riscossione ed Ente impositore.

Pertanto, incomberebbe sul **contribuente l'onere di chiamare in causa entrambi gli Enti**.

A detta pronuncia seguiva il **ricorso in appello** da parte del contribuente e i giudici di seconde cure procedevano a **riformare la sentenza** di primo grado, chiarendo che spetterebbe all'**Agente della riscossione integrare il contraddittorio**, stante in ogni caso il litisconsorzio necessario tra i due Enti.

Non essendo ciò avvenuto ad opera della parte interessata, seguiva l'**annullamento** degli **atti impugnati**.

L'Agente della riscossione, dunque, **ricorreva per cassazione** deducendo la violazione di legge *ex articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.*, per erronea applicazione degli [articoli 112 c.p.c. e 59 D.Lgs. 546/1992](#), nonché l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della

sentenza, ex [articolo 360, comma 1 n. 5 c.p.c.](#)

Nella specie, esso deduceva che il **giudice del gravame** avesse **errato** nel non pronunciarsi tanto sull'eccepita **carenza** della propria **legittimazione passiva** per le contestazioni attinenti al merito della pretesa, quanto sulla subordinata istanza di **rimessione della causa al giudice di prime cure**, una volta rilevata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'[articolo 59, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 546/1992](#).

Inoltre, dalla rilevata presenza di un litisconsorzio necessario e dalla mancata integrazione del contraddittorio, **mai** sarebbe potuta scaturire dal giudice del gravame una **pronuncia di annullamento** degli atti impugnati.

I Giudici di vertice, **accogliendo il ricorso** dell'Agente della riscossione, in riferimento all'**erroneo annullamento** degli **atti impugnati** e ritenendo di esaminare congiuntamente le doglianze del ricorrente, data la loro intima connessione, hanno dapprima ribadito che, secondo **pacifco e consolidato orientamento giurisprudenziale**, il contribuente che impugna una cartella di pagamento per motivi attinenti all'**omessa notifica** o all'**invalidità** degli **atti presupposti**, può agire **indifferentemente** nei confronti tanto dell'**Ente impositore** quanto del **riscossore, senza** che tra i due soggetti si configuri alcun **litisconsorzio necessario** ([SS.UU., n. 16412/2007](#)).

È **fatto salvo**, in ogni caso, l'**onere** per l'**Agente della riscossione** di **chiamare in causa l'Ente impositore**, in sede di costituzione in giudizio, per **manlevarlo** dall'esito infausto della **controversia**, ai sensi dell'[articolo 39 D.Lgs. 112/1999](#) (ex multis, [Cass., nn. 10019/2018, 10528/2017, 9762/2014, 21220/2012](#) e [1532/2012](#)).

Da ciò ne deriva che la **mancata chiamata in causa non** produce l'**invalidità** del **procedimento** per mancata integrazione del contraddittorio, né l'inopponibilità della sentenza nei confronti dell'Ente impositore pretermesso, quanto l'effetto costituito dalla **responsabilità** del **riscossore** per le eventuali **conseguenze negative** della **lite** sulla sorte del credito.

Quindi, nel caso *de quo*, ha **errato il giudice del gravame** nel ritenere tanto che si trattasse di un'ipotesi di **litisconsorzio necessario**, quanto che dall'**omessa integrazione del contraddittorio** derivasse *ex se* l'**annullamento** degli atti impositivi.

Per contro, agendo nel pieno rispetto della legge, egli avrebbe dovuto **riformare la prima decisione e decidere nel merito** la controversia, in base ai motivi riproposti in appello dal contribuente.

Per tali considerazioni, il **ricorso** dell'Agente della riscossione è stato accolto, e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)